

SOTTOSEZIONE DEL PIANO 2023 - PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2025

Premesso che:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 recita: 1) Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che "Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della

performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”.

- l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della

funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;
- l'art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017, prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione del personale di cui all'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e, comunque, solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. È altresì uno strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di *“dotazione organica”* si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia*

demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in esecuzione del richiamato D.L. 34/2019, recante: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

- la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno, del 8 giugno 2020, dettata in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, che delinea gli indirizzi sulle modalità applicative del citato decreto ministeriale;

Dato atto:

- alla luce delle testè richiamate nuove disposizioni in materia di assunzioni di personale negli Enti locali, applicabili a far data 20 aprile 2020, si è provveduto, conformemente, a confrontare il valore soglia (**VS**) che, relativamente alla classe demografica di questo Ente, si colloca nella fascia d), da 3000 a 4999 abitanti, definita nel D.M. 17 marzo 2020 alla Tabella 1, risulta pari al 27,20% con il risultato del rapporto tra Spesa di personale ed Entrate correnti (**VF**);

- al numeratore la spesa del personale è riferibile, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del D.M., agli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del T.U.E.L., nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, al lordo degli oneri riflessi ed al

netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

- al denominatore le Entrate correnti sono costituite dalla media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

Preso atto sulla base delle risultanze di tale rapporto, come da prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione, VF risulta pari al 19,90%, risultando pertanto inferiore a VS, pari al 29,50%, il Decreto ministeriale e la Circolare applicativa chiariscono che i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia stabilito per la propria fascia demografica possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato:

- sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia;
- nel rispetto della dinamica di crescita delimitata dalla tabella 2 (contenuta nell'art. 5), che individua le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale che per la classe demografica di questo Ente, per l'anno 2023 risulta pari al 30,90%;

Rilevato alla luce delle superiori considerazioni che l'applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale in base al principio di sostenibilità finanziaria, a differenza di quelle in materia di turnover, non portano alla definizione di un budget assunzionale, che può essere speso nell'esercizio di riferimento, ma all'individuazione di un limite complessivo di spesa. Ciò comporta che le percentuali di crescita annuale individuate dalla Tabella 2 contenuta all'articolo 5 consentono la quantificazione di una spesa aggiuntiva che si somma al valore della spesa di personale registrata nel 2018, e da tale sommatoria si ricava il limite complessivo della spesa di personale nell'anno di riferimento.

Si fa presente che l'art. 5, comma 2, del Decreto attuativo consente ai Comuni che rispettano il valore-soglia la possibilità di impiegare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2. Su questo punto specifico la Ragioneria Generale dello Stato, con nota RGS n. 12454/2021, ha affermato che i due metodi di calcolo sono alternativi tra loro e non cumulativi, per cui nel caso di opzione da parte del Comune per la facoltà concessa dall'art. 5, comma 2, i resti assunzionali non si sommano, ma si sostituiscono agli spazi assunzionali ricavabili in applicazione della tabella n. 2 del Decreto. La Circolare chiarisce che i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia e nel rispetto della dinamica di crescita delimitata dalla tabella 3 (contenuta nell'art. 5), che individua le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale;

Rilevato che alla luce delle superiori capacità assunzionali, e facendo salve le superiori determinazioni che la Commissione sulla stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL) vorrà assumere in merito al parere che dovrà licenziare sulla presente proposta di Piano occupazionale, soggiacendo questo Ente all'obbligo del medesimo parere versando in condizioni di dissesto finanziario, questa Amministrazione ha valutato il quadro delle criticità organizzative che in atto caratterizzano gli Uffici e i servizi comunali, che hanno evidenziato i bisogni emergenti in materia di personale, a seguito di attenta valutazione delle esigenze rinvenibili in ciascuna area organizzativa, e pervenendo alla concorde proposta di programmare per il triennio 2023-2025, le seguenti assunzioni di personale a tempo indeterminato, inquadrabile nelle Aree come definite nel nuovo sistema di classificazione, all'articolo 12

del nuovo CCNL Funzioni Enti locali 2019 -2021;

Dato atto che relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2023-2025 sono previste le seguenti assunzioni:

PIANO OCCUPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023

- | |
|--|
| - Revoca della procedura di copertura del posto vacante di Istruttore Amministrativo, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time, precedentemente coperto a mezzo indetta procedura concorsuale, avendo la vincitrice di detta procedura optato per l'assunzione presso il Comune di Crotone; |
| - Progressione tra Aree professionali, per n. 1 unità di personale, dalla Categoria professionale A alla Categoria professionale B - Spesa complessiva al lordo di oneri previdenziali e assistenziali pari ad € 1.375,64; |
| - N. 1 posto di Operatore, Categoria professionale A, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time a n. 36 ore settimanali - Assunzione obbligatoria categorie protette, ai sensi della Legge n. 68/99, da esperire a mezzo avviamento a selezione tramite sezione circoscrizionale per l'impiego, e con selezione a cura dell'Ente per lo svolgimento della prova pratica - Spesa complessiva al lordo di oneri previdenziali e assistenziali pari ad € 24.118,47; |

PIANO OCCUPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024

- | |
|---|
| - N. 2 posti inquadrabili nell'Area Polizia municipale, con il profilo professionale di Agenti di Polizia municipale, da assumere con un rapporto di lavoro subordinato e full time a n. 36 ore settimanali, da coprire a mezzo l'indizione di pubblico concorso per esami - Spesa complessiva al lordo di oneri previdenziali e assistenziali pari ad € 55.954,62 ; |
|---|

PIANO OCCUPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025

- | |
|--------------------------------|
| - Non si prevedono assunzioni. |
|--------------------------------|

Considerato che alla luce delle rappresentate programmazioni del fabbisogno del personale, a tempo indeterminato, la spesa complessiva ascende ad € 81.448,73 al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, facendo salvo l'obbligo di sottoporre la presente programmazione del personale alla COSFEL, versando questo Ente in condizioni di dissesto finanziario;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare la proposta di Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2023-2025, a tempo indeterminato, predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa relativamente alla parte normativa, e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria avuto riguardo agli aspetti contabili, dando atto che con il rilascio dei rispettivi pareri resi ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. attestano rispettivamente la coerenza della presente proposta di deliberazione con il quadro normativo vigente e con i vincoli di natura contabile;

Per quanto sopra, si adotta la presente proposta di Piano del Fabbisogno del personale 2023-2025, di seguito descritta:

PIANO OCCUPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023

- | |
|--|
| - Revoca della procedura di copertura del posto vacante di Istruttore Amministrativo, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time, precedentemente coperto a mezzo indetta procedura concorsuale, avendo la vincitrice di detta procedura optato per l'assunzione presso il Comune di Crotone; |
| - Progressione tra Aree professionali, per n. 1 unità di personale, dalla Categoria professionale A alla Categoria professionale B - Spesa complessiva al lordo di oneri previdenziali e assistenziali pari ad € 1.375,64; |
| - N. 1 posto di Operatore, Categoria professionale A, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time a n. 36 ore settimanali - Assunzione obbligatoria categorie protette, ai sensi della Legge n. 68/99, da esperire a mezzo avviamento a selezione tramite sezione circoscrizionale per l'impiego, e con selezione a cura dell'Ente per lo svolgimento della prova pratica - Spesa complessiva al lordo di oneri previdenziali e assistenziali pari ad € 24.118,47; |

PIANO OCCUPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024

- | |
|---|
| - N. 2 posti inquadrabili nell'Area Polizia municipale, con il profilo professionale di Agenti di Polizia municipale, da assumere con un rapporto di lavoro subordinato e full time a n. 36 ore settimanali, da coprire a mezzo l'indizione di pubblico concorso per esami - Spesa complessiva al lordo di oneri previdenziali e assistenziali pari ad € 55.954,62 ; |
|---|

PIANO OCCUPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025

- | |
|--------------------------------|
| - Non si prevedono assunzioni. |
|--------------------------------|

- di dare atto, come da atto, che:
 - l'Ente relativamente alla presente proposta di Piano del fabbisogno del personale a tempo indeterminato 2023-2025 rispetta i vincoli di spesa di cui al Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, disposto in attuazione di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, e come meglio descritto nell'allegato contabile contenente il foglio di calcolo delle capacità assunzionali, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale **(All. A)**;
 - alla luce della rappresentata programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato, la spesa complessiva ascende ad € 81.448,73, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, facendo salvo l'obbligo di sottoporre la presente programmazione del personale al parere dell'Organo di Revisione

contabile, e della Commissione sulla stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), versando questo Ente in condizioni di dissesto finanziario.